

CITTA' DI
VENEZIA



DIREZIONE BILANCIO FINANZA E TRIBUTI
SETTORE GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO

Prot. 448543

Venezia, 06.10.2015

OGGETTO: gara n. 45/2015 "n° 2 contratti di mutuo a tasso fisso con Istituto diverso dalla Cassa Depositi e Prestiti".
Determinazioni in merito ai vincoli di cui al D.M. 16.06.2015 ed all'art. 31, comma 26, lett. c) della L.183/2011.

Con riferimento alla gara di cui all'oggetto ed a quanto previsto all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione, considerato che trattasi di gara finalizzata alla riduzione del valore finanziario delle passività e che quindi non si configura come nuovo debito, rende noto che allo stato delle attuali valutazioni:

a) ritiene i vincoli di cui al D.M. 16.06.2015 in materia di tasso massimo applicabile alle operazioni di indebitamento effettuate dagli enti ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legge 2 marzo 1989 n. 66 non applicabili al caso di specie, costituendo unico vincolo il rispetto della convenienza economica di cui all'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001;

b) ritiene il vincolo di cui all'art. 31, comma 26, lett. c) della L. 183/2011 in materia di divieto di indebitamento per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità non applicabile al procedimento in questione, come esplicitato nella circolare MEF n. 6 del 18/02/2014 che al punto I.1 lett. c) precisa che "... Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività ...".

Il Responsabile del Procedimento
dot. Nicola Nardin